

TECLA MAZZARESE\*

*Interpretazione e traduzione del diritto  
nello spazio giuridico globale\*\**

SOMMARIO: 1. *Un'esemplificazione di alcuni problemi tradizionali* – 2. *L'unità e l'identità degli ordinamenti messe in questione* – 3. *Un nuovo inventario di problemi*

Per quanto ancora controverso nella sua caratterizzazione e, forse ancora di più nella sua valutazione, quello della progressiva denazionalizzazione degli stati e dei loro ordinamenti giuridici è un fenomeno sempre più al centro dell'attenzione di molte discipline, giuridiche e non; è un fenomeno, in particolare, quale che sia il giudizio sui suoi effetti e quali che, secondo i casi, possano essere i termini per affermarne o contestarne la portata innovativa, che sollecita a rivisitare e rimettere in discussione nozioni e categorie concettuali da tempo consolidate e largamente condivise. Da qui l'interrogativo se il processo di progressiva denazionalizzazione degli stati e dei loro ordinamenti giuridici condizioni, sollecitando una loro riformulazione, anche i temi e i problemi che tradizionalmente sono stati oggetto d'attenzione nella letteratura sulla traduzione in ambito giuridico; l'interrogativo, cioè, se le sempre più numerose e sempre più pervasive forme di diritto transnazionale e sovranazionale reagiscano sui termini nei quali tradizionalmente ci si è occupati di diritto e traduzione se ed in quanto, le une e le altre, interferiscono con i termini nei quali individuare e distinguere ordinamenti giuridici nazionali differenti tanto nella loro specifica identità quanto nella possibile varietà dei loro rapporti con altri ordinamenti nazionali e con il diritto internazionale<sup>1</sup>.

Prima di indicare alcune delle ragioni che giustificano la formulazione di questo interrogativo e che ne suggeriscono una risposta affermativa (§ 3),

\* Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Brescia.

\*\* Una prima versione di questo lavoro è stata presentata al Convegno su “*Interpretazione e traduzione del diritto*” svoltosi a Trento il 30 novembre 2007; gli atti del convegno, curati da Elena Ioriatti Ferrari, sono in corso di pubblicazione.

<sup>1</sup> Per quanto non esplicitamente formulato, una risposta affermativa ad un interrogativo analogo a quello formulato nel testo è suggerita da M.R. FERRARESE [2006 b].

è però opportuno richiamare, per quanto solo sommariamente, sia alcuni degli argomenti che tradizionalmente sono (stati) al centro dell'attenzione dei giuristi e dei linguisti che si sono occupati di traduzione e diritto (§ 1), sia le principali innovazioni e trasformazioni che negli ultimi decenni hanno sempre più diffusamente interessato gli ordinamenti giuridici nazionali, rendendo problematica l'usuale caratterizzazione tanto della loro specifica identità quanto della varietà dei loro rapporti con altri ordinamenti giuridici nazionali e con il diritto internazionale (§ 2).

### 1. *Un'esemplificazione di alcuni problemi tradizionali*

La strategia più semplice ed immediata per scandire un inventario di argomenti che tradizionalmente sono stati al centro dell'attenzione di chi, giurista o linguista, si sia occupato di traduzione e diritto è quella di prendere le mosse dal parallelismo, ricorrente in letteratura, fra traduzione e interpretazione.

Più frequentemente indagato nella prospettiva di chi, richiamando tratti e caratteristiche distintive della traduzione si propone di chiarire e spiegare in che cosa consista l'*interpretazione*<sup>2</sup>, a volte il parallelismo è stato tracciato, specularmente, anche nella prospettiva di chi, come ad esempio Paul Ricoeur in un suo articolo del 2000, richiamando tratti e caratteristiche dell'*interpretazione*, si propone di chiarire invece in che cosa consista la *traduzione*<sup>3</sup>. Che il parallelismo sia stato considerato nelle due diverse prospettive, l'una speculare all'altra, non testimonia certo la coincidenza delle due nozioni ma non registra neppure una semplice somiglianza fra due nozioni distinte. Traduzione e interpretazione, specie quando l'una e l'altra sono indagate in ambito giuridico, sono legate infatti da un rapporto più complesso.

<sup>2</sup> Per alcuni riferimenti bibliografici in tal senso rinvio a T. MAZZARESE [2000, p. 165, n. 1].

<sup>3</sup> In particolare, secondo P. RICOEUR [2000, p. 1, e pp. 2-3]: «Al problema posto dall'atto del tradurre si aprono due vie di accesso alternative: assumere il termine 'traduzione' nel senso stretto di trasferimento di un messaggio verbale dall'una all'altra lingua, oppure assumerlo nel senso più ampio, come sinonimo di interpretazione di ogni insieme significante all'interno della stessa comunità linguistica», e ancora «il dato stesso della traduzione [...] presuppone in ogni locutore l'attitudine ad apprendere e praticare lingue altre dalla propria; capacità che appare vicina ad altri tratti più nascosti riguardanti la pratica del linguaggio, tratti che ci condurranno alla fine del cammino in prossimità di processi di traduzione intralinguistica, vale a dire [...] la capacità riflessiva del linguaggio». Analoga la prospettiva d'analisi proposta, anche ma non solo con riferimento a Ricoeur, da G. ZACCARIA [2006].

In particolare, da un lato, l'interpretazione giuridica si presta sì ad essere caratterizzata semplicemente come una forma di traduzione non *inter*-linguistica ma *intra*-linguistica; come una forma di traduzione, cioè, non da una lingua naturale a un'altra del linguaggio giuridico (del linguaggio *del e/o sul* diritto), ma come una forma di traduzione del linguaggio giuridico (del linguaggio *del e/o sul* diritto) nell'ambito di una stessa lingua naturale.

Dall'altro lato, invece, la traduzione giuridica non si presta ad essere caratterizzata semplicemente come un'operazione speculare o simmetrica all'interpretazione che ha ad oggetto non una ma due o più lingue naturali nelle quali il linguaggio giuridico (il linguaggio *del e/o sul* diritto) può trovare espressione; in ambito giuridico, infatti, la traduzione ha con l'interpretazione un legame più complesso che, citando Gregory Bateson, può essere caratterizzato come un "*double bind*", un doppio legame. Doppio legame perché non si dà traduzione senza interpretazione del testo giuridico da tradurre e non si dà testo giuridico tradotto che a propria volta non diventi (o almeno non possa diventare) esso stesso oggetto di interpretazione giuridica.

Anche se in forme e modi non del tutto equivalenti, il doppio legame della traduzione con l'interpretazione si dà sia nel caso della stesura di uno stesso testo normativo in un ordinamento giuridico che ne preveda la redazione in due o più lingue (così, ad esempio, la redazione in finnico e in svedese nell'ordinamento giuridico finlandese), sia nel caso della traduzione, ad esempio a fini comparatistici, di un testo normativo in lingue naturali diverse da quella della sua redazione originaria. In entrambi i casi, infatti, pur nella rispettiva specificità dei problemi che ciascuno di essi comporta, la traduzione intrattiene un doppio legame con l'interpretazione perché tanto il suo oggetto (il testo da tradurre) quanto il suo risultato (il testo tradotto) presuppongono e al tempo stesso rinviano al comune contesto di un particolare ordinamento giuridico con una propria identità, unitaria anche se non univoca<sup>4</sup>, e con una specifica cultura giuridica che ne integra e ne connota tratti e caratteristiche distintive<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Identità unitaria, quella tradizionalmente ascritta ad un ordinamento giuridico, ma non anche identità univoca: *identità unitaria* perché l'insieme delle norme di cui l'ordinamento si compone ha uno stesso fondamento comune di validità e legalità; *non* anche *identità univoca*, però, perché le norme il cui insieme individua un ordinamento sono una variabile dipendente tanto dalla produzione e abrogazione delle diverse fonti dell'ordinamento, quanto dalla pluralità di interpretazioni di cui ogni fonte è passibile.

<sup>5</sup> Con un'attenzione e una sensibilità di matrice più ermeneutica che non, come nel testo, linguistico-analitica, un rilievo analogo è proposto da G. ZACCARIA [2006, pp. 199-200] quando, in relazione alla traduzione in ambito comparatistico, scrive: «Non vi è [...] testo giuridico se non come referente empirico di un contesto di valori, di un

Detto altrimenti, in ambito giuridico la traduzione ha un doppio legame con l'interpretazione perché il linguaggio giuridico (che al tempo stesso è il suo oggetto nella lingua da tradurre e il suo risultato nella lingua tradotta) non parla di una "realtà normativa" ad esso preesistente e da esso indipendente ma la costituisce, la pone in essere. E la costituisce in una pluralità di modi differenti in relazione a ordinamenti giuridici di volta in volta diversi. Non c'è nulla in natura, come più volte ha ribadito Hans Kelsen, che di per sé sia un illecito o una sanzione. Né che sia un negozio giuridico o un'obbligazione. Al contrario, è giuridico, ha una valenza giuridica quello che il diritto dice, quello, cioè, che il diritto, di volta in volta, secondo luoghi e/o tempi diversi, stabilisce che abbia valenza giuridica. E ancora, quale sia questa valenza, come si configuri, quali siano le sue condizioni e i suoi effetti, dipende, ancora una volta, dalla caratterizzazione, mutevole e contingente, che, secondo i casi, è fissata in ordinamenti giuridici di tempi e/o luoghi diversi. Con felice metafora Kelsen affermava che come Re Mida trasformava in oro tutto ciò che toccasse, così il diritto trasforma in giuridico, dà cioè una specifica valenza e connotazione giuridica a tutto ciò che è oggetto della propria disciplina e regolamentazione<sup>6</sup>.

Da qui, dal suo doppio legame con l'interpretazione in ragione della natura costitutiva del linguaggio giuridico (ma anche, sarebbe opportuno aggiungere citando Giovanni Tarello, in ragione della "semantica del neustico"<sup>7</sup>), alcuni dei problemi tradizionalmente indagati in relazione alla traduzione<sup>8</sup>. Da qui, in particolare, alcuni dei problemi tradizionali relativi

contesto sociale ed istituzionale, di cui il traduttore deve avere piena e consapevole padronanza per rendere le norme di partenza in un'altra lingua, ovvero per ricrearne il senso in un contesto diverso».

<sup>6</sup> Cfr. H. KELSEN [1945, p. 161]: «Just as everything King Midas touched turned into gold, everything to which the law refers becomes law, i.e., something legally existing».

<sup>7</sup> Con esplicito riferimento alla distinzione proposta da R.M. HARE [1952] tra "frastico" (la componente descrittiva di ogni enunciato indipendentemente dalle diverse funzioni in cui può essere usato) e "neustico" (la funzione in cui, secondo i casi, un enunciato è usato), G. TARELLO [1965] afferma che, in relazione al linguaggio giuridico, l'opposizione paradigmatica tra frastico e neustico è fuorviante; due, in particolare, le principali ragioni per le quali, a suo avviso, il neustico di un enunciato normativo informa e condiziona il suo frastico: la prima è che nell'interpretare un enunciato normativo (una disposizione normativa), bisogna render conto non solo del testo della norma giuridica, ma anche della cosiddetta intenzione del legislatore e/o del fine che la norma giuridica si prefigge (la cosiddetta *ratio*); la seconda ragione è che la varietà di forme che possono acquisire sia l'intenzione del legislatore, sia la *ratio* della norma giuridica comportano una pluralità di modi differenti in cui ogni disposizione normativa può essere letta, vale a dire una pluralità di ciò in cui si può assumere che una norma consista. Sul rilievo della semantica del neustico per l'interpretazione del linguaggio giuridico e, quindi, per la sua traduzione, rinvio a T. MAZZARESE [2000, pp. 176-177 e 179-181].

<sup>8</sup> Quella proposta di seguito nel testo è solo un'esemplificazione e non una ricognizione dei diversi ordini di problemi della traduzione giuridica che, combinato-

alla traduzione del linguaggio giuridico in quanto linguaggio tecnico e specialistico<sup>9</sup>.

Un primo problema è quello relativo ai termini (giuridici) di una lingua naturale che non hanno un corrispettivo (giuridico) in altre lingue naturali; un primo problema è dovuto, cioè, all'assenza, nel linguaggio d'arrivo, di una nozione (giuridica) corrispondente a quella da tradurre nel linguaggio di partenza. Fra i possibili esempi di questo primo tipo di problemi basti ricordare la difficoltà di tradurre in italiano 'torts' o 'blind trust', o quella di tradurre in inglese la locuzione 'istituzione di garanzia'.

E ancora, un secondo problema è relativo ai termini (giuridici) di una lingua naturale che hanno sì un corrispettivo in altre lingue naturali ma dei quali è dubbio se condividano le stesse connotazioni di ciò che essi denotano; così, ad esempio, per quanto 'stupro' e 'rape' siano, in italiano e in inglese, l'uno la traduzione dell'altro, è dubbio se i due termini designino la stessa fattispecie di reato. E ancora, è dubbio se 'rape' individui un'unica e stessa fattispecie di reato nei diversi ordinamenti nazionali il cui linguaggio giuridico è espresso in una qualche variante dell'inglese come propria lingua naturale<sup>10</sup>. Duplicemente paradigmatica, sia delle difficoltà tradizionali della traduzione giuridica sia della loro diversa configurazione in relazione a nuove forme di diritto non-nazionale, l'*impasse* in cui si è trovata la Camera di prima istanza del Tribunale penale per la ex Jugoslavia che «nel caso Furundzija, dopo aver condotto un esteso esame per individuare quali fossero gli elementi costitutivi dello stupro

riamente, è possibile individuare e distinguere là dove si tenga conto, da un lato, di tre sensi di "linguaggio giuridico", secondo che si intenda "giuridico" come relativo al diritto o alla dogmatica o alla giurisprudenza, e, dall'altro lato, di due sensi di "linguaggio giuridico", secondo che si intenda "linguaggio" come linguaggio tecnico o come linguaggio ordinario. Per una ricognizione dei diversi ordini di problemi della traduzione giuridica che prende le mosse da questa duplice ambiguità di "linguaggio giuridico" rinvio a T. MAZZARESE [1996] e [2000].

<sup>9</sup> Altrettanto tradizionali, e di certo non meno rilevanti, sono ovviamente i problemi della traduzione del linguaggio giuridico in quanto linguaggio ordinario. Il linguaggio giuridico, infatti, secondo l'opinione più largamente condivisa in letteratura, condivide caratteristiche tipiche sia dei linguaggi tecnici o specialistici sia del linguaggio ordinario, e le difficoltà della sua traduzione sono condizionate dalle une e dalle altre non meno che dalle loro possibili interazioni e contaminazioni. Su questo punto rinvio a T. MAZZARESE [2000, pp. 184-187].

<sup>10</sup> Dello stesso problema fa menzione, ad esempio, R. SACCO [2000, p. 126], là dove rileva che «anche all'interno di una sola lingua possiamo trovare molteplici linguaggi giuridici se una sola lingua è impiegata per le necessità di più sistemi di diritto. Così il *Besitz* dei tedeschi e degli svizzeri non è il *Besitz* degli austriaci poiché il secondo, a differenza del primo, implica non solamente un controllo del soggetto sulla cosa, ma anche la sua intenzione di essere proprietario del bene».

nelle diverse legislazioni nazionali [...] ha escluso di poter considerare un determinato comportamento come rientrante nel reato di stupro a causa delle diversità esistenti sul punto tra le diverse legislazioni nazionali»<sup>11</sup>.

Un terzo problema, poi, è quello relativo ai termini (giuridici) di una lingua naturale che hanno un corrispettivo (giuridico) omologo in altre lingue naturali ma con un significato non equivalente; classico, in questo caso, l'esempio più volte proposto da Rodolfo Sacco del termine italiano 'contratto', del termine inglese 'contract', e del termine francese 'contrat'<sup>12</sup>).

Ora, ed è questa la perplessità che giustifica l'interrogativo formulato nelle battute iniziali di questo lavoro, è ancora corretto, oggi, parlare di doppio legame della traduzione con l'interpretazione in ragione della natura costitutiva del linguaggio giuridico (e, come a ragione rivendicherebbe Tarello, delle implicazioni relative alla "semantica del neustico"), in una realtà nella quale gli ordinamenti giuridici appaiono ormai in crisi di identità? In una realtà, cioè, nella quale l'individuazione e la distinzione di ordinamenti giuridici nazionali differenti si scontra sempre più spesso con nuove forme di produzione giuridica che sempre più radicalmente ne mettono in discussione tanto l'identità *intra*-sistemica delle proprie fonti e delle loro gerarchie quanto l'identità *inter*-sistemica dell'autodeterminazione dei propri (eventuali) rapporti con altri ordinamenti e con altre forme di diritto transnazionale e sovranazionale?

## 2. *L'unità e l'identità degli ordinamenti messe in questione*

A volte perché soggiogati dal fascino discreto della tradizione, a volte, invece, perché attratti da un più insidioso essenzialismo metafisico, spesso i giuristi, e ancor più spesso i teorici del diritto, tendono ad ignorare o, secondo i casi, a metabolizzare entro le rassicuranti coordinate di un consolidato anche se desueto apparato categoriale, molte delle innovazioni che si susseguono nel diritto, molti dei cambiamenti che ne connotano la pluralità eterogenea delle sue molteplici configurazioni.

<sup>11</sup> A. CALIGIURI [2007, p. 1088]. Un'autorevole testimonianza diretta della problematicità dell'individuazione della nozione (giuridica) di stupro in relazione alla quale decidere del caso Furundzija la offre A. CASSESE [2003, p. 79, nota 24] che annota: «the Trial Chamber held that neither international customary or treaty law, nor general principles of international criminal law, nor general principles of international law offered any possible definition of rape. It therefore resorted to the principles of criminal law common to the major legal systems of the world, deriving them, with caution, from national laws».

<sup>12</sup> Così, ad esempio, R. SACCO [1987, p. 848] e [1992, pp. 30-31].

Così, condizionati da questa sorta di conservatorismo teorico, nonostante le sempre più numerose sollecitazioni di economisti, politologi e sociologi, fra i giuristi, ma soprattutto fra i teorici del diritto, l'attenzione per le più recenti innovazioni *del e nel* diritto positivo continua ad essere ancora episodica e tutto sommato marginale; tanto episodica e marginale da giustificare chi, come Seyla Benhabib, lamenta che «[s]iamo come viaggiatori che esplorano un territorio sconosciuto con l'aiuto di vecchie mappe, disegnate in tempi diversi e in risposta a bisogni differenti. Mentre il terreno sul quale stiamo procedendo, la società mondiale degli stati, è cambiato, le nostre mappe non lo sono»<sup>13</sup>. Analoga la preoccupazione espressa da Sabino Cassese, là dove riconosce che «è difficile analizzare la concatenazione verticale e orizzontale tra diritti nazionali, diritti sopranazionali e diritto globale, perché ancora non conosciamo la incompleta, ma già molto sviluppata, grammatica giuridica universale, mentre conosciamo troppo bene quella degli ordinamenti giuridici indigeni»<sup>14</sup>.

Preoccupazione, quella di Benhabib e di Cassese, dettata dalla constatazione che, come ad esempio puntualizza Francesco Galgano, «il monopolio statale della produzione del diritto ha ceduto il posto ad un diverso sistema che ammette, al di là della legge, altre fonti non statuali del diritto, e fonti di un diritto doppiamente globale, per il suo ambito di applicazione, essendo destinato a trovare applicazione oltre ogni confine statale, e per il suo modo di produzione, essendo suscettibile di formarsi nei più diversi punti del pianeta»<sup>15</sup>.

Preoccupazione, quella di Benhabib e di Cassese, che spesso continua però a scontrarsi con la posizione di chi, come ad esempio Giuseppe De Vergottini, non ignora «lo spazio giuridico “globale” in cui interagiscono soggetti e interessi privati e pubblici [...] in parte nuovi, con rapporti che si regolano a prescindere dai meccanismi tradizionali del diritto internazionale», ma, nondimeno, contesta vivacemente l'opinione «che concetti tradizionali dell'armamentario del giuspubblicista, quali sovranità, territorio, gerarchia di ordinamenti e fonti siano da considerarsi non più determinanti nell'analisi dei fenomeni giuridici»<sup>16</sup>.

Così, scettici nei confronti della portata innovativa delle trasformazioni del diritto positivo negli ultimi decenni, proprio come chi continua ad usare vecchie mappe che non corrispondono più ai territori da attraversare, teorici del diritto e giuristi spesso continuano, nelle proprie analisi, a presupporre o a riproporre un modello esplicativo del diritto che (indipendentemente dalle innumerevoli varianti normativiste e/o realiste e/o istituzionaliste e/o sociologiche che nel corso del tempo ne sono state proposte) non è altro che il modello degli ordinamenti giuridici di *civil law* che hanno (avuto) nella

<sup>13</sup> S. BENHABIB [2004, trad. it. 2006, p. 5].

<sup>14</sup> S. CASSESE [2006, p. 103].

<sup>15</sup> F. GALGANO [2005, p. 39].

<sup>16</sup> G. DE VERGOTTINI [2006, p. 7].

codificazione degli inizi dell'Ottocento la loro origine, e nella dottrina della divisione dei poteri uno dei loro principali tratti distintivi<sup>17</sup>.

Modello, questo degli ordinamenti giuridici di *civil law* otto-novecenteschi che, prescindendo da qualsiasi altra considerazione sui limiti della sua portata esplicativa riguardo ad altre famiglie di ordinamenti giuridici, si è rivelato inadeguato a cogliere e a render conto sia delle profonde innovazioni giuridiche legate, nel secondo dopoguerra, all'affermazione nei Paesi che via via si andavano affrancando da regimi totalitari e illiberali di una forma di costituzionalismo inedita nella sua dimensione nazionale e internazionale, sia delle più recenti trasformazioni che, dalla conclusione della guerra fredda, di questa nuova forma di costituzionalismo hanno cominciato ad innescare una crisi sempre più profonda.

In particolare, prestando attenzione a quelle che più direttamente possono riflettersi sui temi e sui problemi della traduzione e sulla ridefinizione del doppio legame fra traduzione e interpretazione, le principali innovazioni del diritto positivo delle quali questo tradizionale modello teorico del diritto non è (stato) in grado di render conto sono le trasformazioni relative alla progressiva denazionalizzazione degli ordinamenti giuridici: lenta e graduale in relazione all'affermarsi del neocostituzionalismo nel secondo dopoguerra, sempre più accelerata e caotica con la crisi del neocostituzionalismo a partire dalla conclusione della guerra fredda. In altri termini, le principali innovazioni che questo tradizionale modello teorico non riesce a cogliere e delle quali non è in grado di render conto sono quelle relative all'espandersi di uno "spazio giuridico globale"<sup>18</sup>, nel quale si confondono e si sovrappongono (nuove) istituzioni, (nuove) fonti e (nuovi) soggetti<sup>19</sup>; uno spazio giuridico globale nel quale si confondono e si sovrappongono, ancor prima e ancora più significativamente delle diverse lingue naturali in cui trovano espressione, gli stessi linguaggi del diritto. Uno spazio giuridico globale, cioè, nel quale la traduzione, non diversamente dall'interpretazione, deve tener conto e render conto del fatto che denotazione e connotazione dei termini che, secondo i casi, designano reati, negozi o istituti giuridici non sono più, né sempre né necessariamente, riconducibili entro le coordinate del linguaggio giuridico (del linguaggio *del e/o sul* diritto) di ordinamenti nazionali dotati di una propria specifica identità.

<sup>17</sup> Per una precedente tematizzazione di questa tesi rinvio a T. MAZZARESE [2006].

<sup>18</sup> Sulla tematizzazione e la caratterizzazione della nozione di spazio giuridico globale, cfr., ad esempio, S. CASSESE [2003] e D. ZOLO [2004, pp. 88-112].

<sup>19</sup> Cfr., ad esempio, M. SHAPIRO [1993], W. TWINING [2000], M.R. FERRARESE [2000] e [2006 a], D. ZOLO [2004], F. GALGANO [2005], G. TEUBNER [2005], A. CATANIA [2006], C. SCOTT [2006].

### 3. *Un nuovo inventario di problemi*

Nella confusione e commistione di linguaggi del diritto differenti, molti dei quali, soprattutto nel caso di forme di diritto transnazionale e sovranazionale, espressi in una pluralità di lingue naturali diverse, come riscrivere l'inventario dei temi e dei problemi dei quali la traduzione deve tener conto in ambito giuridico? Come ridefinire, cioè, i termini in cui caratterizzarli e, soprattutto, come ripensare un apparato categoriale adeguato se non a risolverli almeno a regimentarli?

E ancora, in ambito giuridico, si può ancora affermare un doppio legame della traduzione con l'interpretazione? E se sì, in che termini?

Per rispondere, o almeno per provare a capire in quale direzione muoversi per trovare una risposta al primo ordine di quesiti, sembra utile, ancora una volta, prendere le mosse dal rapporto fra traduzione e interpretazione, e provare a rispondere innanzitutto al secondo ordine di quesiti. Quesiti, questi, in relazione ai quali sembra problematico trovare una risposta univoca non solo per la molteplice eterogeneità delle (nuove) forme di diritto che affollano lo spazio giuridico globale ma anche per la plurale varietà delle loro interazioni.

In particolare, è dubbio che un doppio legame della traduzione con l'interpretazione sussista ancora nel caso di forme di diritto transnazionale; nel caso cioè, secondo la caratterizzazione proposta da Sabino Cassese, di quelle forme di diritto relativo ai «rapporti tra amministrazioni, imprese e altre associazioni della società civile, appartenenti a stati diversi»<sup>20</sup>. Varie ed eterogenee, secondo i (nuovi) soggetti che ne possono essere gli autori e i destinatari, le forme di diritto transnazionale sembrano poco o nulla condizionate da una previa interpretazione di un qualche linguaggio giuridico e, in particolare, dall'interpretazione del linguaggio giuridico di uno o più ordinamenti con una propria specifica identità. Così, ad esempio, nel risolvere una controversia transnazionale, gli arbitri o gli esperti giuridici di una *law firm* non sempre né necessariamente, e comunque non sulla base di criteri univoci e condivisi, prendono le mosse dall'interpretazione delle normative degli ordinamenti giuridici nazionali che, secondo i casi, di volta in volta possono essere coinvolti. In particolare, quale che sia la loro cultura giuridica di appartenenza, arbitri o esperti di una *law firm*, possono trovarsi a decidere dell'(in)validità o dell'(in)adempimento delle clausole di un contratto internazionale «pensato e scritto sulla base di un modello [...] di *common law*, in particolare [del] modello statunitense, pur indicando come legge applicabile [il diritto di una delle parti contraenti, ad esempio] il diritto italiano», indipendentemente da quale sia (o, nel caso di una gara internazionale non ancora aggiudicata, da quale possa

<sup>20</sup> S. CASSESE [2006, p. 35].

essere) la nazionalità della controparte contrattuale<sup>21</sup>. Caso, questo, nel quale l'interpretazione del contratto internazionale è condizionata dalla pluralità di contaminazioni fra (a) il linguaggio del diritto della stesura del contratto, (b) il linguaggio del diritto indicato come diritto applicabile, (c) il linguaggio del diritto, nel caso la si consideri pertinente o rilevante, della codificazione dei principi di Unidroit<sup>22</sup>, e (d) il linguaggio del diritto delle eventuali diverse culture giuridiche di arbitri e parti contraenti; e ancora, caso, questo, nel quale alla pluralità di contaminazioni di linguaggi giuridici diversi si può aggiungere l'ulteriore interferenza di una *Entire Agreement Clause*<sup>23</sup> che, diversamente da quanto stabilito dal diritto indicato dal contratto come diritto che lo regoli, vincoli l'interprete alla "lettera" dell'accordo<sup>24</sup>.

Non è poi meno problematico stabilire se il doppio legame della traduzione con l'interpretazione sussista nel caso di forme di diritto sovranazionale; nel caso, cioè, secondo la caratterizzazione proposta da Sabino Cassese, di quelle forme di diritto delle «organizzazioni regionali poste a livello superiore degli Stati che ne fanno parte»<sup>25</sup>. Apparentemente analogo al caso della redazione bi- o multilingue di ordinamenti giuridici nazionali come, ad esempio, quello già ricordato della Finlandia, in realtà la stesura di testi giuridici di forme di diritto sovranazionale se ne differenziano sotto due profili. Il primo è che, diversamente dal caso di un ordinamento giuridico nazionale bi- o multilingue, il testo giuridico da scrivere in più lingue non dispone già di un lessico giuridico preesistente scandito e delimitato da una stessa cultura giuridica comune, ma lo deve reinventare non solo ricorrendo ad eventuali neologismi ma anche, e forse

<sup>21</sup> Così G. DE NOVA [2008, p. 48], là dove prende in esame il caso di quelli che propone di denominare "contratti alieni". In particolare, oggetto dell'analisi di De Nova sono i contratti internazionali nei quali sia presente la clausola: «The Law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy».

<sup>22</sup> Il riferimento (anche) alla codificazione operata da Unidroit si giustifica perché, come segnala ad esempio F. GALGANO [2006, pp. 60-61], i collegi arbitrali internazionali, sempre più propensi ad applicare la *lex mercatoria* già dagli anni sessanta, da ultimo applicano «i Principi Unidroit [...] in assenza di qualsiasi riferimento delle parti al diritto applicabile, o anche, pur in presenza di una opzione delle parti per un diritto nazionale, come fonte di integrazione di questo».

<sup>23</sup> Nell'esemplificazione proposta da G. DE NOVA [2008, p. 51] si tratta di clausole del tipo «This agreement signed by both parties [...] constitutes a final written expression of all the terms of this agreement and is a complete and exclusive statement of those terms».

<sup>24</sup> Diversa la lettura che ne propone G. DE NOVA [2008, p. 52] che scrive: «Le *Entire Agreement Clauses* o *Merger Clauses* [...] non dettano propriamente regole interpretative, ma sono piuttosto volte a proteggere il testo contrattuale da manipolazioni interpretative».

<sup>25</sup> S. CASSESE [2006, p. 35].

soprattutto, ridefinendo denotazione e connotazione di termini ricorrenti nel lessico giuridico di ordinamenti diversi<sup>26</sup>. Il secondo profilo, simmetrico al primo, è che, diversamente dal caso di un ordinamento giuridico nazionale bi- o multilingue, il nuovo lessico giuridico “reinventato” dovrà, secondo i casi, coesistere e/o interagire, cercando di “armonizzarsi” con il lessico giuridico di ciascuno degli ordinamenti giuridici nazionali che, secondo i casi, si trovino a condividere una particolare forma di diritto sovrazionale<sup>27, 28</sup>.

E ancora, è problematico stabilire se il doppio legame della traduzione con l’interpretazione continui a sussistere nei termini tradizionali

<sup>26</sup> Analogo il rilievo di M.R. FERRARESE [2006 b, p. 191], là dove, con riferimento all’Unione Europea, osserva che «il multilinguismo giuridico europeo in una certa misura spiazza le questioni “classiche” della traduzione» dato che «la necessaria inventiva linguistica e giuridica che si produce lungo le operazioni di traduzione causa il passaggio da una traduzione intesa come trasposizione da una lingua “fonte” in un’altra lingua, ad una traduzione intesa anche come contributo alla creazione di una sorta di lingua “delocalizzata”: operazione che comporta l’innovazione terminologica, ma che può implicare anche un tasso di neutralizzazione semantica di alcuni termini consolidati nei vari stati e nelle diverse “famiglie giuridiche”». Sempre con riferimento all’Unione Europea, il rilievo in esame trova conferma nelle difficoltà segnalate da E. IORIATTI FERRARI [2005] sia in relazione alla definizione di una “terminologia uniforme” delle materie oggetto delle direttive comunitarie, sia in relazione alla scelta tanto delle lingue di lavoro quanto delle lingue ufficiali in cui formularle. Difficoltà, queste, le une e le altre, oggetto d’attenzione, ad esempio, anche in molti dei saggi raccolti in R. SACCO e L. CASTELLANI (eds.) [1999].

<sup>27</sup> Difficoltà, questa, che, con riferimento al diritto comunitario, è enfatizzata ad esempio da P. LEGRAND [1996] e [1997] quando contrappone, come “mentalità” (“*mentalités*”) radicalmente diverse, la tradizione culturale, non meno che logica ed epistemologica, dei sistemi di *common law*, da un lato, e, dall’altro lato, quella dei sistemi di *civil law*.

<sup>28</sup> Delle differenze relative ad ognuno dei due profili indicati nel testo v’è menzione in R. SACCO [2002]; in particolare, a quelle relative al secondo profilo Sacco accenna là dove mette in guardia dall’eccessivo pessimismo di chi, come P. LEGRAND [1996] e [1997], afferma che «Trois juges qui seraient respectivement anglais, français, allemand ne pourraient pas entreprendre avec succès l’interprétation d’une loi uniforme, et cela même si elle est rédigée dans une seule langue, ou si les divers textes ne présentent pas de contradictions» (p. 234); alle differenze relative al primo profilo Sacco fa invece riferimento là dove, all’eccessivo pessimismo di una posizione come quella di Legrand replica che «Le juriste anglophone parle anglais avec les collègues anglais, américains ou indous et il parle avec eux du “contract” impliquant la “consideration”. [...] Mais [s’il] fréquent Unidroit, il s’adresse aux co-rédacteurs des *Principles of International Commercial Contracts*, il libelle les articles de ces *Principles*, et il parle de “contract” englobant, dans la catégorie, tous les accords qui entrent dans la catégorie de contrat. [...] Il s’exprime sur ces mêmes bases s’il doit analyser un problème de droit international privé. En un mot, il connaît deux notions de “contract”, dont l’une est l’équivalent de la notion de contrat (p. 237).

almeno nel caso della comparazione fra istituti e/o normative di differenti ordinamenti giuridici nazionali e nel caso della redazione di testi normativi in ordinamenti giuridici bi- o multilingue. In entrambi i casi, infatti, non è affatto chiaro se ed in che misura il lessico dei singoli ordinamenti giuridici abbia cominciato a perdere la propria specifica identità, sempre più contaminato dalla coesistenza e/o dal tentativo di armonizzarsi con il lessico di una pluralità eterogenea di forme di diritto transnazionale e sovranazionale.

Per concludere non una risposta ma solo una notazione in relazione al primo dei due ordini di quesiti, quello, cioè, dei termini in cui riscrivere l'inventario dei temi e dei problemi con i quali la traduzione oggi si confronta nel contesto di uno spazio giuridico globale sempre più onnicomprensivo. La difficoltà principale della quale tenere conto, difficoltà che informa e condiziona tutte le altre, è il progressivo dissolversi di quelle che tradizionalmente sono state le coordinate entro le quali muoversi, o in relazione alle quali semplicemente orientarsi, tanto per la comprensione e/o la comunicazione e/o la redazione di testi normativi, quanto per la loro comparazione così come per la loro traduzione: le fonti giuridiche di un ordinamento e l'apparato concettuale per la sua conoscenza. Coordinate in relazione alle quali Sacco, a ragione, mette in guardia affermando che il giurista che le domini «non deve avere l'illusione di conoscere la regola dell'ordinamento giuridico considerato»<sup>29</sup>, ma che, per quanto insufficienti, imprecise o incerte, sono pur sempre necessarie per individuare un ordinamento giuridico nella sua specifica identità. Ora, la loro progressiva dissoluzione, nella caoticità dell'attuale spazio giuridico globale, sembra costringere chi si occupi oggi di traduzione e diritto all'onere di confrontarsi con una pluralità eterogenea e mutevole di problemi settoriali e contingenti e non (ancora) a quello di confrontarsi, come invece è stato più volte ipotizzato, o, secondo i casi, sperato o temuto, con il compito di ideare e mettere a punto un diritto uniforme da potersi dire, scrivere e comunicare nella pluralità e molteplicità delle diverse lingue naturali.

<sup>29</sup> R. SACCO [2000, p. 133].

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Benhabib, Seyla [2004], *The Rights of Others. Aliens, Residente and Citizens*. Cambridge, Press Syndicate of the University of Cambridge. Trad. it.: *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*. Milano, Cortina, 2006.
- Caligiuri, Andrea [2007], *La ricostruzione dei principi generali di diritto da parte dei tribunali penali internazionali*. In: «Rivista di diritto internazionale», 90 (2007), pp. 1079-1105.
- Cassese, Antonio [2003], *International Criminal Law*. Oxford, Oxford University Press.
- Cassese, Sabino [2003], *Lo spazio giuridico globale*. Roma-Bari, Laterza.
- Cassese, Sabino [2006], *Oltre lo stato*. Roma-Bari, Laterza.
- Catania, Alfonso [2006], *Trasformazioni del diritto in un mondo globale*. In: «Ars Interpretandi», 11 (2006), pp. 71-87.
- De Nova, Giorgio [2008], *Il contratto alieno*. Torino, Giappichelli.
- De Vergottini, Giuseppe [2006], *Garanzia dell'identità degli ordinamenti statali e limiti della globalizzazione*. In: C. Amato, G. Ponzanelli (eds.), *Global Law v. Local Law. Problemi della globalizzazione giuridica*. Torino, Giappichelli, pp. 6-18.
- Ferrarese, Maria Rosaria [2000], *Le istituzioni della globalizzazione*. Bologna, il Mulino.
- Ferrarese, Maria Rosaria [2006 a], *Il diritto sconfinato*. Roma-Bari, Laterza.
- Ferrarese, Maria Rosaria [2006 b], *Drafting e traduzione: un'insolita accoppiata. Si può scrivere il diritto in molte lingue?* In: «Ars Interpretandi», 11 (2006), pp. 177-195.
- Galgano, Francesco [2005], *La globalizzazione nello specchio del diritto*. Bologna, il Mulino.
- Galgano, Francesco [2006], *Diritto dei contratti*. In: C. Amato, G. Ponzanelli (eds.), *Global Law v. Local Law. Problemi della globalizzazione giuridica*. Torino, Giappichelli, pp. 53-63.
- Hare, Richard Mervyn [1952], *The Language of Morals*. London University Press.
- Ioriatti Ferrari, Elena [2005], *Lingua e diritto in Europa: multiculturalismo, pluralismo giuridico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo dei trattati*. In: «Diritto pubblico comparato ed europeo», (2005), n. 4, pp. 1549-1568.
- Kelsen, Hans [1945], *General Theory of Law and State*. Cambridge, Mass., Harvard University Press. Trad. it. di S. Cotta e G. Treves: *Teoria generale del diritto e dello stato*. Milano, Comunità, 1952.
- Legrand, Pierre [1996], *European Legal Systems Are Not Converging*. In: «International and Comparative Law Quarterly», 45 (1996), pp. 52-81.

- Legrand, Pierre [1997], *Uniformità, tradizioni giuridiche e limiti del diritto*. In: «Politica del diritto», 28 (1997), n. 1, pp. 3-26.
- Mazzaresse, Tecla [1996], *Legal Language and Translation. Six Main Sorts of Problem*. In: B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Thelen (eds.), *Translation and Meaning Part 4*. Maastricht, UPM, 1996, pp. 399-412.
- Mazzaresse, Tecla [2000], *Interpretazione giuridica come traduzione: Tre letture di un'analogia ricorrente*. In: «Ars Interpretandi», 5 (2000), pp. 165-194.
- Mazzaresse, Tecla [2006], *Giuspositivismo e globalizzazione giuridica: quale ridefinizione teorica?* In: «Ars Interpretandi», 11 (2006), pp. 89-100.
- Ricoeur, Paul [2000], *Il paradigma della traduzione*. In: «Ars interpretandi», 5 (2000), pp. 1-15.
- Sacco, Rodolfo [1987], *La traduction juridique. Un point de vue italien*. In: Beaupré, Michael (ed.), *La traduction juridique*. Monographic issue of «Cahiers de Droit», 28 (1987), pp. 845-859.
- Sacco, Rodolfo [1992], *Introduzione al diritto comparato. V Edizione*. Torino, UTET.
- Sacco, Rodolfo [2000], *Lingua e diritto*. In: «Ars interpretandi», 5 (2000), pp. 117-134.
- Sacco, Rodolfo [2002], *L'interprète et la règle de droit européenne*. In: R. Sacco (ed.), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*. Torino, L'Harmattan, pp. 226-238.
- Sacco, Rodolfo / Castellani, Luca (eds.) [1999], *Les multiples langues du droit européen uniforme*. Torino, L'Harmattan.
- Scott, Colin [2006], *Regolazione gerarchica, pluralismo giuridico e rule of law*. In: «Ars Interpretandi», 11 (2006), pp. 101-141.
- Shapiro, Martin [1993], *The Globalization of Law*. In: «Indiana Journal of Global Legal Studies», (1993), I, pp. 37-64.
- Tarello, Giovanni [1965], *Osservazioni sull'individuazione dei precetti. La semantica del neustico*. In: «Rivista trimestrale del diritto e procedura civile», 19 (1965), pp. 405-435.
- Teubner, Gunther [2005], *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione*. Roma, Armando Editore.
- Twining, William [2000], *Gloabalisation & Legal Theory*. London, Butterwords.
- Zaccaria, Giuseppe [2006], *Tradurre e interpretare*. In: «Ars Interpretandi», 11 (2006), pp. 197-206.
- Zolo, Danilo [2004], *Globalizzazione. Una mappa di problemi*. Roma-Bari, Laterza.